*Circ. n. 4/DF del 14 luglio 2016*

*Min. economia e finanze - Dip. finanze - Dir. legislazione tributaria e*

*federalismo fiscale*

*Imposta municipale propria (IMU) –* [*Art. 7*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129)*, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30*

*dicembre 1992, n. 504 – Art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 –*

*Esenzione terreni agricoli –* [*Circolare n. 9 del 14 giugno 1993*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=054711) *– Fusione di*

*comuni – Errata classificazione*

Con riferimento alla disciplina dell’esenzione dall'imposta municipale

propria (IMU) per i terreni agricoli, sono stati avanzati diversi quesiti

che riguardano l’applicazione di tale beneficio soprattutto nel caso di

fusione, anche per incorporazione, di comuni.

Ai fini della risoluzione degli stessi, è fondamentale riportare,

innanzitutto, le norme che regolano il regime agevolativo in argomento.

**1. Quadro normativo di riferimento e prassi applicativa.**

L’[art. 1, comma 13](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=505638) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di

stabilità 2016) dispone che “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione

dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1

dell'[articolo 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica

sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle

finanze [n. 9](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=054711) del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53

alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti

dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali di cui all'[articolo 1](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=228237) del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente

dalla loro ubicazione;

*b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso*

*alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

*c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva*

*indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i*

*commi da 1 a 9-bis dell'*[*articolo 1*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=470750) *del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”*.

L’[art. 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129), comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato

dalla disposizione precedente, a sua volta, prevede che sono esenti dall’IMU

*“i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai*

*sensi dell'*[*articolo 15*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=187704) *della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.*

Dal combinato disposto delle norme in esame, e con particolare

riferimento al primo periodo del comma 13 del citato [art. 1](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=505632) della legge n.

208 del 2015, si evince che le misure di favore introdotte dalla legge di

stabilità 2016 per i terreni agricoli hanno esplicitamente ripristinato i

criteri contenuti nella circolare n. 9 del 1993.

Tale intervento normativo con l’espresso richiamo alla circolare in

questione ha, quindi, dato veste normativa alle regole per l’individuazione

dei terreni agricoli che possono godere dell’esenzione dall’IMU, impedendo

così la possibilità di fare riferimento per l’agevolazione in parola ad

altri elenchi, come quello rintracciabile all’indirizzo

www.istat.it/it/archivio/156224, che valeva nel precedente regime

agevolativo [(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "note-533643-1), o di procedere a un aggiornamento dei comuni ivi contenuti.

A questo proposito, si deve evidenziare che nell’elenco allegato alla

circolare n. 9 del 1993 sono indicati i comuni, suddivisi per Provincia di

appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU

ai sensi del menzionato [art. 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129), comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del

1992. Nel documento di prassi amministrativa è altresì precisato che *“se*

*accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione,*

*significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece,*

*è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla*

*"PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del*

*territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone*

*agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ... Per i*

*comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e*

*della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di*

*dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da*

*quello risultante dall'allegato elenco”*.

Pertanto, per risolvere le problematiche riportate nei quesiti

pervenuti, occorre fare esclusivo riferimento alla [circolare n. 9 del 1993](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=054711),

tenuto conto della circostanza che la stessa è diretta a individuare i

terreni esenti dall’imposta.

**2. Fusione, anche per incorporazione, di comuni.**

In questa sede, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IMU,

occorre focalizzare l’attenzione sulle due forme di fusione di comuni che

caratterizzano il processo di riorganizzazione del territorio. In proposito,

si deve distinguere la fusione tradizionale, di cui all’[art. 15](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=176229) del Testo

unico sugli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(TUEL), così come modificato dal comma 117 dell’[art. 1](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=441592) della legge 7 aprile

2014, n. 56, dalla fusione per incorporazione di cui al comma 130

dell’[art. 1](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=441592) della stessa legge n. 56 del 2014. Si ricorda che la prima

produce l’estinzione giuridica dei comuni interessati dal processo

aggregativo e la costituzione di un nuovo comune; la fusione per

incorporazione comporta invece la continuità giuridica del comune

incorporante, benché la legge preveda la possibilità di una sua diversa

denominazione e la contestuale soppressione di uno o più comuni incorporati.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in oggetto, occorre

prendere in considerazione l’ubicazione dei terreni per verificare se questi

rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi

contenuti nella circolare n. 9 del 1993, indipendentemente dalla circostanza

che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova

denominazione e quindi non presente nella circolare. Sulla base di tali

considerazioni si ritiene che in caso di fusione di:

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono

totalmente esenti;

- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco

allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell’agevolazione solo i

terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della

fusione;

- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell’esenzione ai

fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente

esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione

era parzialmente delimitato;

- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto

all’esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine

delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

**3. Errata classificazione di un comune nella circolare n. 9 del 1993.**

E’ stato rappresentato il caso del comune di Valsamoggia, costituito a

seguito della fusione di tipo tradizionale di cinque preesistenti comuni,

quali Savigno, Castello di Serravalle, Crespellano, Bazzano e Monteveglio.

In ordine a quest’ultimo comune, nel quesito è stato precisato che nella

[circolare n. 9 del 1993](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=054711) risulta indicata, per mero errore materiale,

l’annotazione PD, mentre in realtà l’intero ambito territoriale del

preesistente comune di Monteveglio era totalmente delimitato e, quindi,

esente. Infatti, la parte non delimitata ai sensi del previgente art. 14

della legge n. 991 del 1952 – poi modificato dalla legge n. 142 del 1990 – e

del successivo art. 15, risulta comunque interamente delimitata in virtù

dell’[art. 15](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=187704) della legge n. 984 del 1977, cui rinvia il citato [art. 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129), comma

1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Nel quesito viene evidenziato che la genesi dell’errore è stata chiarita

solo recentemente dalla Regione, la quale, avendo verificato l’effettiva

totale delimitazione del territorio comunale di Monteveglio, ne ha dato

comunicazione all’Amministrazione comunale competente ai fini

dell’applicazione dell’esenzione [(2)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "note-533643-2).

Nel momento in cui la legge di stabilità 2016 ha, però, espressamente

previsto che l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli si applica sulla

base dei criteri della circolare n. 9 del 1993, è stato ritenuto necessario

richiedere la correzione dell’errore contenuto nell’allegato alla medesima

circolare.

A tal fine, sono stati inviati una serie di documenti [(3)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "note-533643-3) dal cui esame

emerge l’errore materiale rilevato nel quesito. Infatti, diversamente dalla

delimitazione presente nella documentazione inviata, nella circolare n. 9

del 1993 il comune di Monteveglio è contrassegnato dall’acronimo PD, poiché

non è stato tenuto conto dell’aggiornamento della situazione dei terreni

attuato alla luce delle disposizioni recate dalla legge n. 984 del 1977 a

cui fanno correttamente riferimento le deliberazioni del Consiglio della

Regione Emilia-Romagna del 5 marzo 1980, n. 2641 e del 17 febbraio 1983, n.

1667.

Pertanto, dovendosi ritenere che l’indicazione dell’acronimo PD nella

[circolare n. 9 del 1993](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=054711) in corrispondenza del preesistente comune di

Monteveglio possa considerarsi come un mero errore materiale di

trascrizione, si deve concludere che i relativi terreni ora facenti parte

del territorio del nuovo comune di Valsamoggia, tenendo conto dei criteri

appena enunciati nel paragrafo 2, continuano a godere dell’esenzione

dall’IMU.

**Note:**

[(1)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "ref-533643-1) Si deve ricordare che il regime di esenzione dall’IMU relativo alla

fattispecie in esame è stato oggetto, nel corso degli anni, di alcuni

interventi normativi, poiché si è partiti dall’applicazione della

disposizione contenuta nella lett. h), comma 1, dell’[art. 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129) del D. Lgs. n.

504 del 1992 per poi passare alla disciplina del D. M. 28 novembre 2014 che

ha dato attuazione ai nuovi criteri di cui all’[art. 4](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=370163), comma 5*-bis*, del D.

L. n. 16 del 2012, modificato dal comma 2 dell’[art. 22](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=442957) del D. L. n. 66 del

2014 a cui è succeduto, a sua volta, il diverso regime del D. L. [n. 4](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=470749) del

2015.

[(2)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "ref-533643-2) La ragione dell’inerzia del comune è da ascrivere alla circostanza

che, prima della modifica recata dalla legge di stabilità 2016, lo stesso

comune non ha avviato la procedura per ottenere la correzione dell’errore

nella convinzione che comunque la norma di cui alla lett. h) del comma 1

dell'[art. 7](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=013129) del D. Lgs. n. 504 del 1992 – che riconosce l’esenzione ai

terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi

dell’[art. 15](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=187704) della legge n. 984 del 1977 – prevalesse sulle indicazioni

della stessa circolare.

[(3)](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-533643&aux-referrer=fol.pl%3Flog-ckey%3D%252414040352%3Bcmd-doc%3Dqry-18752100-4effd6500ae7a99881bd885aa97fadf7-x-74221&aux-flags=0&aux-flags=2&aux-flags=4" \l "ref-533643-3) Si tratta:

- della delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 5 marzo

1980, n. 2641, recante la *“Delimitazione dei territori montani e collinari*

*ai fini della ripartizione delle disponibilità recate dal capitolo 15180 del*

*bilancio di previsione per gli anni 1980 e 1981 “Interventi in capitale per*

*la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole*

*e forestali nei territori di collina e montagna a norma dell'*[*articolo 15*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=187704)

*della legge 27 dicembre 1977 n. 984,” e riparto delle disponibilità stesse”;*

- della delibera del Consiglio della Regione Emilia-Romagna del 17

febbraio 1983, n. 1667, recante *“Modifica della delimitazione dei territori*

*montani e collinari (*[*articolo 15*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2414040352;cmd-doc=187704) *della legge n. 984/1977) approvata dal*

*consiglio della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2641 del 5 marzo*

*1980. (Proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 1982, n. 5347)”;*

- dell’estratto dalla Tavola n. 26 dalla Planimetria alla scala 1:25.000

depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e l'Assessorato

Regionale Agricoltura e Alimentazione;

- dell’estratto dalla Tavola n. 27 dalla Planimetria alla scala 1:25.000

depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e l'Assessorato

Regionale Agricoltura e Alimentazione;

- della legenda tavole della Planimetria depositata presso la Segreteria

della Giunta regionale e l'Assessorato Regionale Agricoltura e

Alimentazione.